

IL PARLAMENTO

La formazione: origine e giustificazione del bicameralismo; principi comuni alle due Camere: elezione a suffragio universale e diretto.

Differenze tra le due Camere: numero dei componenti; criterio di elezione; corpo elettorale; elettorato passivo(candidati); membri non elettivi del Senato.

Le attribuzioni: funzione legislativa;

funzione di controllo: atti in campo politico: voto di fiducia; interrogazioni, interpellanze, mozioni; inchieste parlamentari;

atti in campo finanziario: esame e approvazione del bilancio dello Stato;

potere decisionale in casi di particolare importanza: ratifica i trattati internazionali; concede l'amnistia e l'indulto; delibera lo stato di guerra; mette in stato d'accusa il presidente della Repubblica;

funzione di corpo elettorale.

L'elezione: suffragio universale e diretto: sistema maggioritario a collegio uninominale (3/4 dei seggi) con correzione proporzionale (1/4 dei seggi), fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

La durata: la legislature dura 5 anni;

scioglimento anticipato (atto sostanzialmente presidenziale): si verifica spesso quando non si riesce a <<costruire>> una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo.

L'autonomia: ogni Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri componenti,, delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; ogni Camera elegge fra i propri componenti il presidente e l'ufficio di presidenza; ogni Camera adotta il proprio regolamento interno.

I lavori: tipi di riunione: per le assemblee (tutti i senatori o tutti i deputati): riunioni ordinarie; riunioni straordinarie;

per le commissioni (numero ristretto di senatori o deputati): sede referente; sede deliberante; sede consultiva;

Parlamento in seduta comune (tutti i senatori e i deputati): elezione del presidente della Repubblica; giuramento del presidente della Repubblica; messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica; elezione di 10 membri del Csm; elezione di 5 giudici della Corte costituzionale; compilazione dell'elenco dei cittadini che possono essere sorteggiati in qualità di giudici aggregati della Corte costituzionale;

Tipi di atti: votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano; per appello nominale;

votazione a scrutinio;

deliberazioni valide se: è presente la maggioranza dei componenti; sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le immunità Parlamentari: i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;

senza autorizzazione della Camera a cui appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in flagranza di reato o in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna. Analoga autorizzazione è richiesta per intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e per sequestro di corrispondenza.

La formazione delle leggi ordinarie

L'iniziativa: Governo; ciascun deputato o senatore; ciascun Consiglio regionale; popolo (50.000 elettori); CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro);

esame e votazione:1) procedura normale: relazione della commissione (sede referente); deliberazione dell'assemblea articolo per articolo e poi sull'intero testo (votazione finale);
2) procedura delle commissioni: in sede deliberante: esame e approvazione da parte della commissione; in sede redigente: esame e approvazione, articolo per articolo, da parte della commissione, deliberazione sull'intero testo da parte dell'assemblea;

la promulgazione: atto obbligatorio del presidente della Repubblica, il quale attesta che la legge è perfetta e la rende esecutoria;

la pubblicazione: nella Raccolta Ufficiale e sulla Gazzetta Ufficiale;

l'entrata in vigore: di regola trascorsa la **vacatio legis** (15 giorni); dall'entrata in vigore, l'ignoranza della legge non scusa, salvo il caso di ignoranza inevitabile in materia penale;

la formazione delle leggi Costituzionali

l'iter I Legis si differenzia, rispetto alle leggi ordinarie, sotto due profili: nella fase di approvazione: sono richieste 2 successive approvazioni della Camera e del Senato, a intervallo non inferiore a 3 mesi;

nel caso di maggioranza assoluta: se nella seconda votazione non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi ma solo la maggioranza assoluta, è possibile sottoporre il testo legislativo a referendum costituzionale (referendum confermativo).